



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Pantini - Pudente"

Liceo Artistico, Liceo Classico, Liceo Economico Sociale,
Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane
Via Conti dei Ricci, snc – Vasto (CH) tel. 0873/366899
Indirizzo e-mail chis01400t@pec.istruzione.it



Regolamento d'Istituto



Ultimo aggiornamento a.s. 2023/2024

PREMESSA

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007, regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e conforme ai principi e alle regole dei DPR 275/99 e DPR 567/96, nella riunione del 18 ottobre 2019 DELIBERA dal corrente anno scolastico 2019/2020 il seguente regolamento interno allegato alla Carta dei Servizi dell'Istituto, fondato sui principi della legalità, della trasparenza, della giustizia e della equità.

Art. 1 – REGOLAMENTO D' ISTITUTO

Il presente regolamento può essere integrato o modificato in tutto o in parte dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza assoluta di tutti gli eletti. Tutte le componenti della comunità scolastica di questo Istituto hanno l'obbligo di osservarlo.

Art. 2 – FINALITA' GENERALI

L'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Pantini - Pudente" é una comunità democratica che agisce nel rispetto delle leggi dello Stato e nello spirito della Costituzione italiana e della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

L'Istituto si qualifica come:

1. Luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, la consapevolezza e la valorizzazione dell'identità di genere, lo sviluppo della coscienza critica.
2. Luogo di acquisizione di valori per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.
3. Luogo di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, volto alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Nella comunità scolastica ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, favorisce la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio.
4. Luogo che fonda il progetto dell'offerta formativa e l'azione educativa sulla qualità delle relazioni e sul raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento degli studenti nella vita attiva.
5. Luogo che favorisce e rispetta la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione ed opera per il superamento di ogni eventuale barriera ideologica, sociale e culturale.
6. Luogo che promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della lingua e cultura degli alunni stranieri, nonché alla realizzazione delle loro attività curricolari.

L'Istituto si impegna a:

1. Promuovere iniziative e attuare strategie volte all'accoglienza e all'integrazione degli studenti nella comunità scolastica e alla tutela della lingua e della cultura degli studenti italiani e stranieri mediante attività interculturali.

2. Programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

3. Stipulare con le famiglie degli alunni il patto educativo di corresponsabilità (art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235, comma 1).

4. Promuovere la cultura della prevenzione e della valorizzazione del lavoro e della sua sicurezza, ai sensi del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Fornire un ambiente favorevole alla crescita della persona, assicurando la salubrità e la sicurezza degli ambienti resi idonei ad accogliere gli studenti diversamente abili.

6. Fornire un servizio educativo-didattico di qualità anche con offerte formative aggiuntive ed integrative, servizi di sostegno e di promozione della salute e di assistenza psicologica, iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

7. Trattare, ai sensi del D. lgs. 196/2003 – TU sulla privacy, i dati personali in possesso solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e in applicazione del regolamento UE 679/2016, efficace dal 25 maggio 2018.

TITOLO I

NORME SUGLI STUDENTI

Art. 3 - DIRITTI DEGLI ALUNNI

Gli studenti hanno diritto:

1. Ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee.
2. Ad una informazione chiara e completa sulle norme che regolano la vita della scuola contenute nel presente regolamento e sugli obiettivi didattici e formativi, sui programmi e sui contenuti dei singoli insegnamenti, sui criteri di valutazione, sulle scelte dei libri e del materiale didattico mediante il contratto formativo, strumento attraverso il quale la scuola attiva con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte che li riguardano.
3. Ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione e idonea a condurre lo studente alla individuazione dei propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio apprendimento.
4. Ad essere informati sulle decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.
5. Alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; a tal fine è garantito il diritto di riunione e di assemblea a livello di classe e di Istituto.
6. Al rispetto delle tradizioni culturali e religiose di ciascuno.
7. Ad un'adeguata accoglienza e ad una effettiva integrazione nel gruppo classe e nella comunità scolastica, specialmente nella fase di ingresso alle classi iniziali.
8. A essere ricevuti dal Dirigente Scolastico.
9. A presentare formale reclamo al Dirigente Scolastico, in forma orale o scritta, quando essi ritengano che ci siano stati inadempimenti, irregolarità e violazioni di diritti o di interessi nei loro confronti.
10. A scegliere autonomamente tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
11. A servirsi delle strutture e delle attrezzature della scuola anche nelle ore pomeridiane per attività didattiche, assemblee, comitati studenteschi e per iniziative e riunioni che tendano a favorire la socializzazione, nei limiti previsti dal regolamento.

Art. 4 - DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti a:

1. Frequentare regolarmente le lezioni, partecipare alle attività didattiche ed assolvere assiduamente agli impegni di studio per acquisire le necessarie conoscenze, competenze e capacità.
2. Riconoscere e rispettare tutte le componenti della comunità scolastica, instaurando rapporti di collaborazione, avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dei compagni e del personale ATA lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Sottoporsi alle verifiche ed alle valutazioni del processo formativo, svolgere i lavori programmati dai Docenti, contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.
4. Partecipare alla vita della scuola con spirito democratico perché sia tutelata la libertà di pensiero e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza.
5. Rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nel presente regolamento.
6. Rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e comune e perciò utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita a scuola.

TITOLO II NORME COMPORTAMENTALI

Art. 5 - INGRESSO ED INIZIO DELLE LEZIONI

1. L'inizio delle lezioni è deliberato dal Consiglio di Istituto e comunicato agli alunni, alle famiglie e al personale ATA all'inizio di ciascun anno scolastico con apposita circolare del D. S. da pubblicarsi sul sito dell'istituto.
2. L'ingresso a scuola è regolato dal Collegio dei Docenti.
3. Gli studenti entrano nell'Istituto al suono della prima campana, sorvegliati dai collaboratori assegnati alla portineria e ai piani, si recano nelle aule dove sono accolti dal docente della prima ora.
4. Per l'ordinato accesso degli alunni, la sorveglianza è esercitata dal personale ausiliario. L'accoglienza è assicurata dagli insegnanti della prima ora che sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
5. Gli insegnanti della prima ora effettuano con precisione l'appello, la registrazione degli assenti e dei ritardi.

Ar.t. 6 – RITARDI E USCITE ANTICIPATE

1. Gli ingressi in ritardo e le uscite in anticipo vanno tempestivamente registrati sia sul registro di classe cartaceo che su quello elettronico. Gli ingressi in ritardo vanno annotati direttamente dal docente in orario nel corso della prima ora. Si comunica che l'ingresso posticipato oltre le 8:30, e/o l'uscita anticipata degli alunni dovrà essere oggetto di formale richiesta tramite la compilazione e la sottoscrizione da parte del genitore o della persona delegata dallo stesso, munito di documento d'identità, dell'apposito modulo messo a disposizione all'ingresso dal personale scolastico.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato al collaboratore scolastico presente all'ingresso che, dopo avere verificato l'identità della persona che prende in consegna il minore, lo porterà al docente referente di plesso, delegato dal Dirigente Scolastico, per la dovuta autorizzazione.

2. Le uscite anticipate, per seri e documentati motivi, devono essere richieste alla Dirigenza (oppure ad uno dei docenti delegati). La frequenza delle entrate in ritardo e delle uscite anticipate influirà sul voto di comportamento. Non si terrà conto delle entrate posticipate e delle uscite anticipate giustificate da attestazione medica (analisi, visita specialistica...)

3. Per gli studenti che entreranno 15 minuti dopo l'orario di lezione verrà calcolata l'intera ora di assenza.

4. Gli alunni maggiorenni possono uscire anticipatamente da scuola solo se i genitori avranno compilato l'apposito modulo disponibile in segreteria alunni presso il Liceo Artistico

Art. 7 - FREQUENZA

1. La frequenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici, ivi comprese le assemblee legalmente autorizzate.

2. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

3. Si richiama l'attenzione di tutte le componenti scolastiche sull'importanza del rispetto dell'orario delle lezioni che vanno seguite dagli studenti per l'intera giornata.

Art. 8 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

1. Le assenze, anche di una sola ora, sono "giustificate" sul registro elettronico dal genitore o affidatario. I genitori impossibilitati ad utilizzare una connessione alla rete Internet possono richiedere l'apposito libretto che va rinnovato annualmente e ritirato prima dell'inizio dell'anno scolastico. I genitori degli alunni minorenni si impegnano ad evitare che lo studente faccia uso arbitrario del libretto.

~~2. Per le assenze di durata superiore a giorni cinque e dovuti a malattia, la giustificazione deve essere corredata da certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione.~~

3. Gli studenti maggiorenni possono, dietro formale richiesta, ritirare ed usare essi stessi le password per il registro elettronico. Con tale atto si assumono esplicitamente ogni responsabilità delle dichiarazioni che rilasciano in merito alle proprie assenze.

4. Qualora il numero delle assenze assuma una certa rilevanza, la scuola si impegna a segnalare il fatto alle famiglie. Più assenze ingiustificate costituiscono nota di demerito.

5. Le assenze collettive non riconducibili ad obiettivi impedimenti sono considerate assenze ingiustificate e i Consigli di classe potranno applicare sanzioni disciplinari mirate al recupero delle ore di lezione perdute, quali, ad esempio, la non partecipazione degli studenti ai viaggi d'istruzione. A tal proposito si ricorda agli studenti che per discutere e manifestare le loro opinioni su problematiche interne o esterne all'Istituto hanno a disposizione gli strumenti democratici di loro competenza (Comitato studentesco, Assemblee di classe e d'Istituto).

6. Gli insegnanti della classe sono tenuti a segnalare tempestivamente al coordinatore di classe il ripetersi delle assenze e delle entrate in ritardo in particolari giorni della settimana, o in corrispondenza delle verifiche.

Art. 9 - COMPORTAMENTO A SCUOLA

1. Per tutta la durata delle lezioni non è consentita l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico, tranne per ragioni didattiche o previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

2. L'allontanamento dalla classe o dall'edificio senza preventiva autorizzazione dovrà essere immediatamente segnalato al Dirigente Scolastico dagli insegnanti interessati e/o dal personale ATA in servizio ai piani o all'uscita.

3. Gli studenti devono rispettare le norme di sicurezza indicate in caso di pericolo od allarme all'interno dell'edificio scolastico.

4. Gli studenti devono uscire ordinatamente ed in silenzio, seguiti dal professore, al termine delle lezioni dopo il suono della campana che indica la fine dell'ultima ora.

5. È vietato agli alunni utilizzare, per i normali spostamenti all'interno della scuola (fatta eccezione per eventuali situazioni di emergenza che determinino la necessità di evacuare l'edificio scolastico), le scale di sicurezza poste all'estremità dei corridoi. I collaboratori scolastici ed i docenti dovranno vigilare sul rispetto dell'utilizzo corretto degli spazi, secondo la normativa vigente.

6. Gli alunni per motivi di decoro e rispetto dell'Istituzione Scolastica e di tutti i componenti della Comunità, dovranno indossare un abbigliamento adeguato.

Art. 10 - COMPORTAMENTO IN CLASSE

1. Gli alunni durante le ore di lezione, sono tenuti a prestare la massima attenzione e a partecipare attivamente al dialogo educativo.

2. La richiesta di uscita durante le ore di lezione può avvenire solo in caso di necessità e per un tempo breve; lo studente può assentarsi dall'aula senza stazionare nei corridoi, nell'atrio e nel cortile. È consentita l'uscita di uno studente per volta fatti salvi i casi di urgenza.

3. Durante l'avvicendamento degli insegnanti non è permesso uscire dalle aule. Eventuali richieste di uscita per recarsi ai bagni dovranno necessariamente essere rivolte all'insegnante della lezione che sta per iniziare.

4. Nel caso che la lezione riguardi attività da svolgere all'esterno dell'istituto, in altri locali, in un'aula diversa, in laboratorio, gli alunni dovranno attendere nella propria aula l'arrivo dell'insegnante, che li accompagnerà nel luogo di destinazione.

5. Durante il trasferimento essi sono tenuti a muoversi ordinatamente, senza fermarsi ai bagni.

6. Alla fine della lezione l'insegnante provvederà a riaccompagnarli personalmente in classe.

7. L'assegnazione dei posti in aula sarà predisposta dal docente coordinatore, sentito il parere del Consiglio di Classe, e potrà essere cambiata a discrezione di ciascun docente previo consenso del coordinatore.

8. L'alunno con comportamento vivace non può essere allontanato dall'aula, sottraendolo dalla vigilanza dell'insegnante.

9. Il mancato rispetto del c. 6 dell'art.4, in particolare dell'uso non appropriato dei beni tecnologici e dei loro accessori, prevede, oltre alle sanzioni indicate negli artt. 23-24-25, il risarcimento in denaro da parte degli alunni responsabili o, in mancanza di questi, dell'intera classe.

10. Durante le ore di lezione non è consentito tenere sui banchi bottiglie di vario genere.

Art. 11 - INTERVALLO

1. L'intervallo, della durata di dieci minuti, é fissato in base ad un calendario da stabilirsi annualmente e ricade tra la terza e quarta ora. Gli alunni sono tenuti alla massima compostezza, correttezza e, al suono della campana che indica la fine dell'intervallo, a rientrare immediatamente nella propria aula.

2. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione è effettuata in aula dai docenti in servizio (terza ora, secondo l'orario annuale).

3. I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno i corridoi, l'atrio, i bagni e gli spazi esterni.

4. **Durante l'intervallo i cancelli carrabili di accesso a ciascun plesso rimarranno chiusi per ragioni di sicurezza, per cui si consiglia al personale di arrivare in anticipo; in caso contrario sarà necessario attendere la riapertura.**

5. **In ciascun plesso l'intervallo andrà svolto solo nelle aree esterne segnalate nelle mappe presenti all'interno di ciascun plesso. In caso di maltempo tutti gli studenti svolgeranno l'intervallo nella propria aula.**

6. Al termine della ricreazione, gli alunni dovranno prontamente ritornare in classe. Qualsiasi ritardo dovrà essere annotato sul registro di classe dall'insegnante dell'ora. In caso di ripetuti ritardi, il Consiglio di classe potrà valutarli negativamente nell'ambito della definizione del voto di comportamento.

Art. 12 - USO DEI BAGNI

Sono rigorosamente divisi i bagni delle studentesse da quelli degli studenti. È fatto pertanto, assoluto divieto di qualsiasi forma di promiscuità.

Per recarsi in bagno è necessaria l'autorizzazione del docente.

Art. 13 - UTILIZZO ASCENSORE

1. L'utilizzo dell'ascensore interno all'edificio scolastico è limitato agli alunni con disabilità, agli invalidi (anche temporanei) e a coloro che, per ragioni di salute debitamente documentate, ne facciano richiesta.

2. Le persone di cui al comma precedente, previa autorizzazione, dovranno essere accompagnate da uno dei collaboratori scolastici del piano.

3. È fatto comunque divieto di utilizzare l'ascensore in caso di incendio o terremoto.

Art. 14 - USO DELLA PALESTRA

1. È fatto divieto agli alunni di recarsi in palestra se non espressamente autorizzati o accompagnati dai docenti.

2. Il trasferimento degli studenti dalle aule alla palestra deve avvenire con la presenza dell'insegnante in servizio o di un collaboratore scolastico.

3. Gli studenti devono recarsi nella palestra in silenzio, senza ritardi e dotati di materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni.

4. Il ritorno in aula deve avvenire in silenzio, senza ritardi e quindi anticipando la fine delle lezioni del tempo necessario al trasferimento, sempre alla presenza dell'insegnante o di un collaboratore scolastico.

5. Gli studenti impossibilitati a partecipare alle esercitazioni di educazione fisica (indisposti, privi di tute o altro) rimarranno in palestra con l'obbligo di non disturbare la lezione.

6. L'esonero totale o temporaneo dalle esercitazioni dovrà essere richiesto dal genitore o tutore accompagnato da certificato medico; lo studente dovrà seguire, comunque, le lezioni.

7. Gli allievi, in caso di infortunio in palestra per il quale dovessero ricorrere al medico o al pronto soccorso, sono tenuti ad informare il medico o il pronto soccorso a cui si rivolgono che l'evento si è verificato a scuola durante l'attività didattica e a farsi rilasciare il certificato medico. Il certificato deve pervenire a scuola, presso la segreteria alunni, tassativamente entro la giornata stessa, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.

Art. 15 - ACCESSO ALLE AULE VUOTE E AI LABORATORI

1. È fatto divieto agli alunni di recarsi nei laboratori, se non espressamente autorizzati o accompagnati dai docenti.

2. Ciascun alunno deve eseguire le istruzioni dei docenti o del tecnico e non compiere operazioni che potrebbero compromettere la propria ed altrui sicurezza nonché l'integrità della strumentazione e degli impianti. Ogni anomalia riscontrata su macchine, impianti o prodotti chimici deve essere tempestivamente segnalata al docente o all'assistente tecnico.

3. I docenti sono ritenuti responsabili del corretto uso del laboratorio da parte loro e degli allievi. All'uscita dal laboratorio il docente o il tecnico deve controllare che tutto sia in ordine. In caso di sottrazione o mancata riconsegna o rotture per dolo o scarsa diligenza del materiale e delle attrezzature date in consegna all'alunno e da lui utilizzate durante l'esercitazione, l'insegnante o il tecnico responsabile dovranno tempestivamente fare rapporto al Dirigente Scolastico o a un suo delegato per i necessari provvedimenti (risarcimento danni o eventuali sanzioni disciplinari). Se la scuola non riuscisse ad individuare i responsabili, saranno ritenuti tali, in toto, coloro che hanno usufruito degli strumenti e dei laboratori nella giornata in cui si è verificato il fatto.

Art. 16 - SERVIZIO RISTORO

L'accesso ai distributori d'acqua deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni o durante l'intervallo e comunque senza interferire con l'attività didattica e solo su autorizzazione esplicita del docente, durante l'orario di lezione. Le bevande non vanno consumate salendo e scendendo le scale. L'accesso al punto di ristoro è regolamentato per limitare il disturbo all'attività didattica ed effettuato secondo le modalità di seguito riportate: all'ingresso un rappresentante di ciascuna classe ritirerà dai collaboratori il foglio su cui la classe prenoterà i prodotti desiderati; al termine della prima ora di lezione il rappresentante di classe consegnerà la lista compilata al collaboratore scolastico del piano; 15 minuti prima dell'intervallo il rappresentante si recherà dal personale del servizio di ristoro per ritirare i prodotti prenotati e saldare il conto. Al termine dell'intervallo non sarà consentito acquistare ulteriori prodotti né rimanere nell'area del servizio di ristoro. Non è possibile accedere al punto di ristoro per esigenze individuali al di fuori del momento dell'intervallo.

Art. 17 - USO DEL CELLULARE e DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

1. L'uso di apparecchi telefonici e di ogni altro apparato elettronico personale è tassativamente vietato durante lo svolgimento delle attività didattiche, all'inizio delle quali, pertanto, gli stessi dovranno essere spenti. È consentito l'uso di tali dispositivi durante l'attività didattica solo a seguito di autorizzazione del docente e solo per fini didattici.

2. È facoltà del docente far depositare, sotto la propria responsabilità, sulla cattedra il telefono o altro dispositivo elettronico durante lo svolgimento dei compiti in classe e durante l'ora di lezione per motivi disciplinari; esso verrà riconsegnato alla fine dell'ora o delle lezioni.

3. Qualora intervengano motivi dettati da ragioni di particolare urgenza o gravità, che comportano l'esigenza di comunicazione tra studenti e le famiglie, il docente presente in classe valuterà l'opportunità di autorizzare lo studente all'uso del telefono.

4. In caso di inosservanza da parte dell'alunno delle precedenti prescrizioni, il docente provvederà ad un'annotazione disciplinare. Qualora gli apparecchi sopra indicati fossero utilizzati negli ambienti della scuola per comunicazioni improprie, ad es. per registrare, filmare, fotografare e diffonderli, violando in tal modo gravemente la dignità e la riservatezza delle persone eventualmente riprese, nonché il "codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, il docente responsabile della classe annoterà l'episodio sul Registro di classe, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico. Quest'ultimo, constatata l'infrazione, valutata la gravità dell'episodio, fermo restando l'eventuale responsabilità penale e/o civile dell'autore del fatto commesso, darà immediata comunicazione alla famiglia e disporrà l'immediata convocazione del Consiglio di classe per l'adozione delle opportune sanzioni disciplinari.

Art.18 - DIVIETO DI FUMO

1. La scuola s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti, in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola. La scuola si prefigge di prevenire l'abitudine al fumo, incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette, proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo, promuovere iniziative informative/educative sul tema inserite in un più ampio programma di educazione alla salute, favorire la collaborazione con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

2. In base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modifiche in legge, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica. Sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

3. Il Dirigente Scolastico, come previsto dalla normativa, individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle sedi, con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.

- Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.

- Notificare (direttamente o per tramite del DS o suo delegato) la trasgressione alle famiglie o all'interessato stesso se maggiorenne.

4. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, anche occasionalmente presenti nei locali e nelle parti esterne dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa.

Art.19 - OMAGGI E RICORRENZE

Gli studenti non possono ricevere in aula visite, regali e omaggi floreali. Per particolari ricorrenze, il Dirigente Scolastico o un suo delegato può autorizzare piccole cerimonie all'interno della classe.

Art.20 - USCITA ANTICIPATA

1. I genitori, in caso di infortunio o malore, avvertiti tempestivamente dall'Istituto, sono tenuti a presentarsi per gli opportuni provvedimenti nel più breve tempo possibile.

2. In caso di irreperibilità della famiglia e/o di necessità, si ricorrerà al servizio del Pronto Soccorso con la presenza di un incaricato della scuola.

3. L'uscita anticipata degli studenti maggiorenni per validi motivi é concessa previa informativa telefonica alle famiglie.

4. L'uscita anticipata può avvenire solo per validi motivi. Essa é concessa dal Dirigente Scolastico o dal Docente delegato, dietro richiesta fatta di persona dal genitore o da chi ne fa le veci o di un loro delegato (la delega deve essere presentata per iscritto e accompagnata dai documenti di riconoscimento).

Art.21 - ACCESSO NELLE ORE POMERIDIANE

Nel rispetto della normativa vigente, agli studenti é consentito, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, accedere ai locali dell'Istituto, nelle ore pomeridiane, per svolgere attività di studio, ricerca e preparazione scolastica, assemblee e riunioni, ma sempre in presenza di personale della scuola. Gli studenti che usufruiscono di tale servizio sono tenuti ad uniformarsi alla normativa indicata precedentemente e al rispetto assoluto di persone e cose (laboratori, attrezzature, distributori).

Art.22 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel *Documento di valutazione dei rischi* elaborato dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e di Protezione dell'Istituto, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 (Nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

Art.23 - CUSTODIA OGGETTI PERSONALI

Gli alunni sono tenuti a custodire personalmente i propri oggetti personali, soprattutto se di valore, poiché l'Istituto non può rispondere di eventuali furti o smarrimenti.

Art. 24 – PARCHEGGIO

1. Il personale scolastico (docente e non docente), gli alunni e gli utenti in generale sono tenuti a parcheggiare le auto negli appositi spazi predisposti, in modo ordinato e tale da non impedire il regolare transito dei veicoli.

2. I motorini e le biciclette potranno essere parcheggiati a ridosso del muretto di recinzione.

3. È fatto divieto di sostare in prossimità delle uscite di sicurezza degli edifici scolastici, in particolare nello spazio antistante l'ingresso principale di accesso agli edifici stessi; è vietato, altresì, sostare negli spazi delimitati da linee gialle e ovunque rechi intralcio al transito dei veicoli e dei mezzi di soccorso (in particolare nella sede centrale nei pressi dell'angolo che consente di accedere alla zona in prossimità di uffici e laboratori).

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 25 – ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali d'istituto può articolarsi in assemblee di corsi o di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono istituire un Comitato studentesco, che ha la possibilità di richiedere riunioni fuori dall'orario delle lezioni.

Art. 26 – SVOLGIMENTO ASSEMBLEE

1. È consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto e, per ciascuna classe di una Assemblea di classe al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata per la prima e di due ore per la seconda.

2. L'Assemblea di classe e l'Assemblea di Istituto non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

3. Altra Assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

4. Alle Assemblee di Istituto svolte durante le lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

5. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

6. Non possono aver luogo Assemblee nell'ultimo mese di lezione.

7. All'Assemblea di istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato che vigilano sull'ordinato svolgimento, gli insegnanti che lo desiderano i quali possono prendere la parola nel corso dell'assemblea, se richiesto dagli studenti.

8. L'insegnante in servizio durante le Assemblee di classe e di Istituto deve essere pronto, in caso si determinasse la necessità di interrompere l'assemblea, a tornare in classe.

Art. 27 – FUNZIONAMENTO ASSEMBLEE

1. Per il proprio funzionamento l'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

2. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico cinque giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea, corredata dall'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

3. A garantire l'ordinato svolgimento dell'Assemblea sono deputati di diritto i rappresentanti di Istituto e di classe.

4. Il Dirigente ha il potere di intervenire nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

5. In caso di sospensione dell'assemblea prima del termine delle lezioni, gli studenti sono tenuti a riprendere regolarmente le lezioni.

Art. 28 – ASSEMBLEE DI CLASSE

1. Le assemblee di classe possono essere richieste dai rappresentanti di classe.

2. La richiesta deve contenere l'indicazione della data di svolgimento e delle ore utilizzate a tal fine, nonché l'ordine del giorno e deve essere richiesta con almeno 5 giorni di anticipo.

3. L'Assemblea elegge il segretario che redigerà il verbale e lo leggerà a fine riunione. Dopo l'approvazione dovrà essere firmato dal Segretario e dal Presidente e consegnato al Responsabile del plesso.

Art. 29 – ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono costituire un Comitato dei genitori dell'Istituto. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.

2. L'Assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe.

3. L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano non meno di trecento genitori (per scuole con popolazione scolastica superiore a mille unità).

4. Il Dirigente, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

5. L'Assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'Assemblea di Istituto può articolarsi in Assemblee di classe parallele.

6. All'Assemblea di sezione, di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'Istituto.

ART. 30 – COMITATO STUDENTESCO

Il Comitato Studentesco d'Istituto, previsto quale organo eventuale dall'art.13 del D.Lgs 297/94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione delle Assemblee d'Istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'Assemblea studentesca d'Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe conformi agli obiettivi generali dell'Istituto.

ART. 31- CONSULTA PROVINCIALE

1. Le funzioni principali delle consulte sono: assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori ;ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari; formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto; stipulare accordi con gli enti locali, la regione e le associazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro; formulare proposte ed esprimere pareri agli ambiti territoriali, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali; istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti; progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale; designare due studenti all'interno dell'organo provinciale di garanzia istituito dallo statuto delle studentesse e degli studenti.

2. Le consulte danno vita a momenti di coordinamento e rappresentanza a livello regionale le cui istanze si concretizzano e si realizzano all'interno di un momento di coordinamento e di rappresentanza a livello nazionale, attraverso il Consiglio Nazionale – Cnpc, dove hanno l'opportunità di scambiarsi informazioni, ideare progetti integrati, discutere dei problemi comuni delle cps e di confrontarsi con il Miur formulando pareri e proposte.

3. Ciascun Istituto o Scuola di istruzione secondaria superiore deve eleggere, ogni due anni, entro il 31 ottobre due rappresentanti degli studenti che si riuniranno in consulta provinciale.

TITOLO IV DISCIPLINA

Art. 32 - PRINCIPI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare é personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinione, se correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui libertà e personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla inosservanza delle regole ed ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta, ove è possibile, la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

5. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni.

6. Nei periodi di allontanamento inferiori a 15 giorni viene previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

7. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 1, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 33 - COMPORAMENTI E MANCANZE DISCIPLINARI

Sono considerate mancanze disciplinari:

- A) Non osservanza dei doveri scolastici.
- B) Disturbo al normale andamento dell'attività didattica.
- C) Ritardi reiterati (oltre i quattro per ciascun periodo)
- D) Assenze ingiustificate.
- E) Uso del cellulare
- F) Fatti che turbano il regolare andamento didattico-scolastico e falsificazione di documenti ufficiali.
- G) Danneggiamento della struttura e del patrimonio della scuola.
- H) Offese al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni.
- I) Offese alla morale e oltraggio alla scuola, al Dirigente Scolastico, ai Docenti e al personale ATA
- L) Comportamenti violenti nei confronti delle persone.
- M) Reato perseguibile d'ufficio.

Le mancanze comportamentali vengono sanzionate anche durante le visite di istruzione, stage, uscite didattiche, Erasmus, PCTO, attività integrative.

Art. 34 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

In relazione alla gravità dei fatti si applicano le seguenti sanzioni:

- 1. Ammonizione verbale privata o in classe.
- 2. Ammonizione privata o in classe scritta.

3. Ammonizione scritta con diffida.
4. Sanzioni risarcitorie e riparatorie.
5. Sospensione con allontanamento fino a 15 giorni.
6. Sospensione con allontanamento oltre 15 giorni (fino al permanere della situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale).
7. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni previste dai punti 3.4.5.6.7 sono comunicate alle famiglie.

Art. 35 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Le seguenti sanzioni incidono sul voto di condotta secondo la griglia di valutazione allegato A. Le attività in favore della comunità scolastica sono riportate nell'allegato B.

1. Per i comportamenti relativi ai punti A B C D E dell'art. 33 é inflitta l'ammonizione privata o in classe, verbale o scritta.
2. Per il reiterarsi dei precedenti comportamenti é inflitta la sanzione dell'ammonizione scritta con diffida.
3. Per i comportamenti relativi al punto F dell'art. 33 é inflitta la sanzione disciplinare della sospensione con l'allontanamento da 3 a 5 giorni, convertibili in attività in favore della comunità scolastica.
4. Per i comportamenti relativi al punto G dell'art. 33 é inflitta la sanzione della sospensione con allontanamento da 3 a 5 giorni, convertibili in attività in favore della comunità scolastica, e il risarcimento del danno.
5. Per i comportamenti relativi al punto H dell'art. 33 é inflitta la sanzione della sospensione con allontanamento da 4 a 8 giorni, convertibili in attività in favore della comunità scolastica.
6. Per i comportamenti relativi ai punti I e J dell'art. 33 é inflitta la sanzione disciplinare della sospensione con l'allontanamento fino a 10 giorni, convertibili in attività in favore della comunità scolastica.
7. Per i comportamenti relativi al punto L dell'art. 33 é inflitta la sanzione disciplinare della sospensione con l'allontanamento fino a 15 giorni, convertibili in attività in favore della comunità scolastica.
8. Per i comportamenti relativi al punto M dell'art. 33 é inflitta la sanzione della sospensione con allontanamento, la cui durata é commisurata alla gravità del reato e non inferiore a 15 giorni, fino al permanere della situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale, convertibile, ove è possibile, in attività in favore della comunità scolastica e nei casi gravi all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 36 - ORGANI COMPETENTI A IRROGARE LE SANZIONI

1. La sanzione dell'ammonizione verbale viene irrogata dal Docente e/o dal Dirigente Scolastico.
2. La sanzione dell'ammonizione scritta viene irrogata dal Docente e dal Dirigente Scolastico.
3. La sanzione dell'ammonizione con diffida viene irrogata dal Dirigente Scolastico.
4. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni per un periodo fino a quindici giorni viene deliberata e irrogata dal Consiglio di classe, allargato a tutte le componenti su proposta del Dirigente Scolastico.
5. Le sanzioni della sospensione con allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi vengono deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 37 – PROCEDURA

1. Il procedimento disciplinare si avvia con le contestazioni di addebito; così da consentire allo studente di giustificarsi. Se è prevista l'ammonizione scritta il Docente e/o il Dirigente scolastico devono registrare sul giornale di classe le contestazioni di addebito, le eventuali giustificazioni addotte dallo studente e la sanzione irrogata.

2. Se la sanzione è di competenza dell'organo collegiale le contestazioni, registrate sul giornale di classe, con l'invito allo studente a presentarsi per le giustificazioni devono essere formulate e sottoscritte dal suo presidente.

3. Allo studente minorenni è consentito di essere accompagnato dal genitore.

4. Le giustificazioni possono essere presentate per iscritto dallo studente che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

5. La deliberazione è adottata a maggioranza relativa dall'organo collegiale e in caso di parità prevale il voto del presidente. La deliberazione deve essere motivata e comunicata integralmente per iscritto al genitore.

Art. 38 – IMPUGNAZIONI

1. Avverso le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia.

2. Avverso le deliberazioni dell'organo di garanzia sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse; decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5 comma 3 del DPR 235 del 21.11.2007.

Art. 39 - ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia, in ottemperanza a quanto previsto dalle modifiche apportate all'art.5 del D.P.R. n. 249/98 dal DPR 235/2007, ha la seguente struttura e funzione.

Componenti:

- Il Dirigente Scolastico
- 2 docenti designati dalla componente docenti del Consiglio d'Istituto;
- 1 genitore designato dalla componente genitori del Consiglio d'Istituto;
- 1 studente designato dalla componente studenti del Consiglio d'Istituto.

Per le singole componenti vengono individuati i membri supplenti che subentreranno nei casi di incompatibilità o di decadenza.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Compiti:

- Decisione sui ricorsi presentati avverso le sanzioni disciplinari entro 10 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
- Decisione sulla interpretazione e applicazione del regolamento.

Qualora l'organo di garanzia non decide entro tale termine la sanzione è confermata.

Esso delibera a maggioranza relativa dei componenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo di garanzia viene convocato dal presidente entro 7 giorni dalla comunicazione dell'impugnativa.

TABELLA RIEPILOGATIVA
Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

TIPO DI MANCANZA	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE	ORGANO CUI SI PUO' RICORRERE
Non osservanza dei doveri scolastici. Ritardo in ingresso. Scorrettezze non gravi verso i compagni, i docenti e/o personale ausiliario. Ritardo al rientro in classe dopo l'intervallo. Abbigliamento non decoroso. Disordine e sporcizia degli spazi.	Ammonizione verbale privata o in classe	Docente e/o dal Dirigente Scolastico	Non impugnabile
Disturbo al normale andamento dell'attività didattica. Utilizzo di oggetti non legati alla didattica (giochi, riviste, cataloghi) Comportamenti reiterati già sanzionati con ammonizione verbale. Assenze ingiustificate. Uso del cellulare. Violazioni dei regolamenti nell'uso di laboratori e palestre.	Ammonizione scritta <i>Per il reiterarsi dei precedenti comportamenti è inflitta la sanzione dell'ammonizione scritta con diffida.</i>	Docente e/o dal Dirigente Scolastico	Non impugnabile
Fatti che turbano il regolare andamento didattico -scolastico e falsificazione di documenti ufficiali. Insulti, uso di termini volgari ed offensivi. Furto	Sospensione da 3 a 5 giorni, convertibile in attività in favore della comunità scolastica.	Consiglio di classe (Allargato a tutte le componenti su proposta del D.S.)	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola
Danneggiamento della struttura e del patrimonio della scuola. Incisione di banchi e porte. Scritte sui muri. Danneggiamento servizi igienici.	Sospensione con allontanamento da 3 a 5 giorni, convertibile in attività in favore della comunità scolastica, e il risarcimento del danno.	Consiglio di classe (Allargato a tutte le componenti su proposta del D.S.)	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola
Offese al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni	Sospensione con allontanamento da 4 a 8 giorni, convertibile in attività in favore della comunità scolastica.	Consiglio di classe (Allargato a tutte le componenti su proposta del D.S.)	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola
Offese alla morale e oltraggio alla scuola, al Dirigente Scolastico, ai Docenti e al personale ATA	Sospensione con l'allontanamento fino a 10 giorni, convertibili in attività in favore della comunità scolastica	Consiglio di classe (Allargato a tutte le componenti su proposta del D.S.)	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola
Reiterarsi dei seguenti comportamenti: fatti che turbano il regolare andamento didattico - scolastico e falsificazione di documenti ufficiali	Sospensione con l'allontanamento fino a 10 giorni, convertibili in attività in favore della comunità scolastica	Consiglio di classe (Allargato a tutte le componenti su proposta del D.S.)	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola
Reiterarsi dei seguenti comportamenti: danneggiamento della struttura e del patrimonio della scuola; offese al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni; offese alla morale e oltraggio alla scuola, al Dirigente Scolastico, ai Docenti e al personale ATA.	Sospensione con l'allontanamento fino a 15 giorni, convertibile in attività in favore della comunità scolastica.	Consiglio di classe (Allargato a tutte le componenti su proposta del D.S.)	Organo collegiale di garanzia interno alla scuola

<p>Comportamenti violenti nei confronti delle persone.</p> <p>Reato perseguibile d'ufficio</p>	<p>Sanzione della sospensione con allontanamento, la cui durata è commisurata alla gravità del comportamento assunto e non inferiore a 15 giorni, fino al permanere della situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale, convertibile, ove è possibile, in attività in favore della comunità scolastica e nei casi gravi all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Organo collegiale di garanzia interno alla scuola</p>
--	---	-----------------------------	--

Art. 40-STUDI COMPIUTI ALL'ESTERO

Sono ammessi a frequentare i programmi di studio all'estero alunni di età compresa tra i 15 e i 18 anni frequentanti almeno il terzo anno della Scuola Superiore di II grado. Gli studenti italiani che intendono trascorrere un periodo di studio all'estero devono iscriversi regolarmente alla classe che non frequenteranno in Italia. (Decreto legislativo n. 297/94, Art. 192, comma 3).

Per periodi non superiori a un anno scolastico e conclusi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico (CM n. 181 del 17/07/1997), validi per la riammissione nella scuola di provenienza e valutati ai fini degli scrutini. Esperienze coerenti con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

1. L'Istituto, nel rispetto delle norme vigenti, adempie al riconoscimento degli studi compiuti all'estero dai propri alunni. (C.M. 181/97).

2. Il Consiglio di classe acquisisce dalla scuola straniera informazioni relative ai piani di studio che l'alunno intende svolgere e il sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. (DPR n. 275/99, art. 14, comma 2)

3. L'alunno è tenuto a comunicare la data di partenza e di rientro, a fornire i dati dell'Istituto estero, collabora al mantenimento dei contatti tra gli Istituti.

4. L'Istituto fornisce all'alunno i documenti richiesti e i programmi previsti per la sua classe durante la permanenza all'estero, integrando i percorsi didattici svolti all'estero con i suggerimenti del Consiglio di classe.

5. Al rientro l'alunno presenta all'ufficio alunni l'attestazione della scuola ospitante e ogni documento utile alla valutazione del percorso di studi compiuto.

6. Il Consiglio di classe, prende atto degli elementi di valutazione presentati, assegna il voto corrispondente e indica le modalità del recupero delle discipline non svolte (in itinere, studio individuale, recupero, sportello, ecc.).

7. Il Consiglio di classe dopo il recupero effettua un accertamento delle conoscenze essenziali relative alle discipline non svolte all'estero.

8. Ciascun docente verbalizza e comunica all'alunno gli esiti delle valutazioni.

9. Per gli studi compiuti all'estero per l'intero anno scolastico, il Consiglio di Classe attribuisce un credito formativo sulla base delle valutazioni raccolte, riferite al percorso di studi e alle prove integrative relative alle discipline non svolte. (C.M. n. 236/99)

Art. 41- ALUNNI PROVENIENTI DALL'ESTERO

La durata dell'esperienza di scambio è regolamentata dalle norme di seguito citate:

- Decreto legislativo n. 297/94, art. 192, comma 3, che consente l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero;
- C.M. n. 181 del 17.03.1997 che riconosce la validità degli scambi individuali e, ai fini della valutazione dell'esperienza di studio, incoraggia la collaborazione fra la scuola che invia il giovane all'estero e quella che lo ospita;
- Legge 645 del 9 agosto 1954, art.17, che prevede l'esenzione dalle tasse scolastiche per gli studenti stranieri;
- Legge 423 del 23 dicembre 1991, art.14, che abolisce la ratifica, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'iscrizione degli studenti provenienti da scuole estere;
- Decreto legislativo 17 Ottobre 2005 n. 226 (Art. 1, comma 8; Articolo 13, Comma 1);
- Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot.2787 del 20 Aprile 2011- Ufficio sesto (Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero);
- Decreto Legislativo n.13 del 16 Gennaio 2013 (Oggetto: sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite).
- Nota protocollare 843/10.04.2013 del Dipartimento per l'istruzione del Miur che abbraccia tutta la precedente normativa.
- Raccomandazione (CE) n 2006/961 (Carta Europea di qualità per la mobilità)

L'accoglienza di studenti esteri che intendono realizzare soggiorni di studio in Italia non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, per un periodo non superiore ad un anno scolastico, non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

1. L'Istituto "Pantini-Pudente" acquisisce informazioni dalla scuola straniera di provenienza circa l'ordinamento e il piano di studi e assicura la vigilanza.

2. L'Istituto "Pantini-Pudente" al termine del soggiorno dell'alunno straniero rilascia un attestato di frequenza da cui risulta l'attività didattica compiuta e le conoscenze acquisite. (Circolare 181/17.03.1977 DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI DIV.III PROT.N.1108/36-3)

TITOLO V DISCIPLINA

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

Art. 42 - PATTO di CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA (Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235, comma 1)

La scuola è il luogo di apprendimento e di educazione che mira alla formazione del futuro uomo e buon cittadino.

La Costituzione, negli artt. 30, 33, 34, assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle competenze.

L'interiorizzazione delle regole scolastiche deve avvenire attraverso una fattiva e attiva collaborazione con la famiglia; poiché l'obiettivo primario è la costruzione di una alleanza educativa con i genitori e con gli alunni mediante rapporti costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.

Preso atto che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, beni materiali e immateriali, tempi, organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti.

Le parti sottoscrivono e condividono il presente patto con le seguenti modalità.

La Scuola si impegna a:

- ✓ Offrire un clima sereno e corretto, favorendo l'acquisizione delle conoscenze, il consolidamento delle competenze e lo sviluppo delle abilità.
- ✓ Informare gli studenti delle modalità di attuazione riguardanti gli obiettivi educativi e didattici.
- ✓ A realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- ✓ Verificare e valutare secondo i parametri stabiliti nel PTOF.
- ✓ Garantire un congruo numero di verifiche periodiche.
- ✓ Offrire pari opportunità ed iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre che a incentivare le situazioni di eccellenza.
- ✓ Comunicare alle famiglie l'andamento disciplinare, i risultati, le difficoltà e i progressi relativi alle singole discipline, attraverso il registro elettronico, con incontri previsti nel piano annuale delle attività e durante le ore di ricevimento.
- ✓ Ascoltare con attenzione, assiduità e riservatezza i problemi degli studenti per favorire l'interazione pedagogica con le famiglie.
- ✓ Organizza i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento in applicazione della normativa vigente e nel rispetto della Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti.
- ✓ Sottopone i propri processi didattico- educativi- formativi e organizzativi alle procedure di autovalutazione previste dal Sistema di Valutazione Nazionale, redigendo ed aggiornando il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM).
- ✓ Trattare, ai sensi del D. Lgs 196/2003 – TU sulla privacy e in applicazione del regolamento UE 679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018, i dati personali in possesso solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La Famiglia si impegna a:

- ✓ Conoscere l'offerta formativa della scuola compresi le attività dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.
- ✓ Rispettare le norme che regolano la vita dell'istituto.
- ✓ Partecipare al dialogo educativo e instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento, la loro competenza valutativa e la loro autorevolezza in ambito educativo e disciplinare.

- ✓ Vigilare sulla costante frequenza scolastica, controllare le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando all'occorrenza la scuola per eventuali accertamenti.
- ✓ Far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare tempestivamente le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni) il giorno del rientro.
- ✓ Informarsi costantemente sull'andamento didattico-disciplinare del proprio figlio utilizzando il registro elettronico, gli incontri previsti nel piano annuale delle attività e durante le ore di ricevimento dei docenti.
- ✓ Proibire al proprio figlio l'uso del telefonino e di altri strumenti elettronici o audiovisivi all'interno dell'istituto, se non autorizzato.
- ✓ Discutere e condividere con il proprio figlio il presente patto educativo.
- ✓ Esercita un controllo continuativo sull'uso che il/la proprio/a figlio/a fa dei propri strumenti digitali (pc, tablet, cellulare) e sui contenuti che, tramite tali strumenti, il/la proprio/a figlia/a produce, scambia e condivide.
- ✓ Prenda atto con senso di responsabilità di eventuali danni provocati dal figlio/a a carico di persone, arredi, materiale didattico, attrezzature, sia nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze che all'esterno, nell'ambito di attività didattiche e fuori aula (PCTO, viaggi d'istruzione, attività formativa) ed interviene, qualora previsto, con il recupero e risarcimento del danno.
- ✓ Intensifica, prima dello svolgimento di attività all'esterno della scuola (PCTO, uscite didattiche, viaggi d'istruzione, ecc.) le azioni di rinforzo educativo mirando a far assumere al proprio figlio/a un corretto e consapevole comportamento da mantenere in ogni momento della predetta attività.

Lo Studente si impegna a:

- ✓ Conoscere e rispettare lo statuto delle studentesse e degli studenti e il regolamento d'istituto.
- ✓ Rispettare le persone, le regole giuridiche, le consegne, gli impegni, le strutture, gli orari.
- ✓ Rispettare i regolamenti relativi all'utilizzo dei laboratori e della palestra.
- ✓ Comportarsi correttamente durante tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, comprese quelle legate ai Percorsi per le Competenze trasversali e l'orientamento.
- ✓ Essere corretto nel comportamento, nel linguaggio, nell'utilizzo dei *media*.
- ✓ Non usare il telefonino e altri strumenti elettronici o audiovisivi durante le lezioni all'interno dell'istituto, se non autorizzato.
- ✓ Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, a svolgere regolarmente i compiti assegnati a scuola e a casa e a sottoporsi alle verifiche.
- ✓ Favorire la comunicazione scuola-famiglia.
- ✓ Assicurare la frequenza alle attività organizzate dalla scuola sia curricolari che extra-curricolari previste dal PTOF.

1.10 GRIGLIA di VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

La valutazione del comportamento degli alunni rispetterà le indicazioni e le disposizioni dettate:

1. Dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998. Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007. Regolamento recante modifiche allo statuto.
3. Dal DL n. 137 del 01 settembre 2008. Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.
4. Dalla Nota Ministeriale del 31 luglio 2008 – prot. 3602/PO. Statuto e regolamento.
5. Dalla Legge n. 169 del 30 ottobre 2008. Conversione in legge, con modificazioni, del DL 137/2008
6. Dal DM n. 5 del 16 gennaio 2009. Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.
7. Dalla CM n. 10 del 23 gennaio 2009. Valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
8. Dal Comunicato stampa/MIUR del 28 maggio 2009. Regolamento sulla valutazione degli studenti.
9. Dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009 (GU 19.08.2009, n. 191).

Tali norme intendono favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica nello specifico.

L'Istituto, sempre nel rispetto delle regole giuridiche vigenti, ha definito i parametri di valutazione del comportamento assicurando omogeneità, equità e trasparenza.

Per le classi del triennio la suddetta valutazione concorre alla determinazione dei crediti scolastici e per tutte le classi concorre a offrire punteggi per beneficiare degli aiuti per il diritto allo studio.

PARAMETRI di VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

10	<ul style="list-style-type: none"> a) Vivo interesse e partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo b) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche c) Puntuale rispetto del Regolamento d'Istituto d) Modello positivo per la classe e) Spiccata solidarietà sociale f) Frequenza assidua e rispetto degli orari <i>(-assenze minori o uguali al 5% del monte orario previsto -non oltre tre ritardi ritardi/uscite per il primo periodo; non oltre cinque ritardi/uscite complessivi a fine anno)</i> <p style="text-align: right;"><u>Devono essere soddisfatti tutti i parametri</u></p>
9	<ul style="list-style-type: none"> a) Attiva partecipazione al dialogo-didattico educativo b) Regolare adempimento dei doveri scolastici c) Rispetto del Regolamento d'Istituto d) Buona interazione con il gruppo classe e) Frequenza regolare e rispetto degli orari <i>(-assenze minori o uguali al 10% del monte orario previsto -non oltre quattro ritardi ritardi/uscite per il primo periodo; non oltre otto ritardi/uscite complessivi a fine anno)</i>
8	<ul style="list-style-type: none"> a) Regolare partecipazione alle attività scolastiche b) Svolgimento abbastanza costante dei compiti assegnati c) Sostanziale rispetto del Regolamento d'Istituto d) Frequenza connotata da alcune assenze e/o ritardi <i>(-assenze minori o uguali al 15% del monte orario previsto -non oltre sei ritardi ritardi/uscite per il primo periodo; non oltre dieci ritardi/uscite complessivi a fine anno)</i> <p style="text-align: right;"><u>L'8 sarà comunque il voto massimo attribuibile in presenza di due ammonizioni scritte</u></p>
7	<ul style="list-style-type: none"> a) Scarso interesse per alcune discipline b) Saltuario adempimento dei doveri scolastici c) Osservanza discontinua del Regolamento d'Istituto d) Frequenza con numerose assenze e ritardi/uscite <i>(-assenze minori o uguali al 20% del monte orario previsto -non oltre otto ritardi ritardi/uscite per il primo periodo; non oltre quindici ritardi/uscite complessivi a fine anno)</i> <p style="text-align: right;"><u>Il 7 sarà comunque il voto massimo attribuibile in presenza una sospensione fino a 5 giorni</u></p>
6	<ul style="list-style-type: none"> a) Disinteresse per le attività didattiche b) Frequente disturbo durante le lezioni c) Scarsa osservanza del Regolamento d'Istituto d) Frequenza connotata da assenze molto numerose e/o ritardi e uscite anticipate sistematiche <p style="text-align: right;"><u>Il 6 sarà comunque il voto massimo attribuibile in presenza di una sospensione fino a 15 giorni</u></p>
1/2 /3/ 4/5	<ul style="list-style-type: none"> a) Disinteresse per le attività didattiche b) Continuo disturbo e/o atteggiamento provocatorio durante le lezioni c) Gravissima inosservanza del Regolamento d'Istituto d) Frequenza connotata da numerose assenze e ripetuti ritardi e) Violazione dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e applicazione di sanzioni riferite all'art. 4, commi 9, 10 e 11 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, commi 7 e 8 art. 4; caso M art. 33 del Regolamento d'Istituto.

Le sanzioni disciplinari commutate a vantaggio della comunità scolastica.

	Attività di
Le sanzioni disciplinari rispondenti al recupero delle studentesse e degli studenti attraverso le attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica.	Pulizia dei locali e degli ambienti esterni
	Piccole manutenzioni
	Riordino di cataloghi
	Riordino di archivi presenti nella scuola
	Segreteria
	Volontariato
	Ricerca
	Frequenza di specifici corsi di formazione sociali o culturali
	Composizioni scritte o artistiche su episodi verificatisi a scuola
	Sostegno ai compagni più deboli
	Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola, per la comunità scolastica o per la comunità generale.

Tali sanzioni si configurano come:

- Sanzioni autonome
- Misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica.

In allegato al presente regolamento (allegato C) la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro (PCTO).